



CONDIZIONI COMPLEMENTARI AGRI-global

Le designazioni di persone valgono parimenti per entrambi i sessi.

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Situazione contrattuale e basi giuridiche

¹ Assicurazioni Agrisano SA e la Fondazione Agrisano stipulano un contratto collettivo AGRI-global che, nell'ambito dell'Assicurazione globale presso la Fondazione Agrisano, assicura collettivamente aziende affiliate secondo le disposizioni che seguono.

² Inoltre, per queste condizioni complementari hanno validità la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e le condizioni complementari AGRI-speciale di Assicurazioni Agrisano SA.

Art. 2 Adesione

¹ L'adesione delle aziende con il personale ad AGRI-global avviene attraverso la Fondazione Agrisano.

² Da AGRI-global sono esclusi i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui secondo l'articolo 1a cpv. 2 lettere a) e b) della Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF).

Art. 3 Prestazioni assicurate

¹ AGRI-global concede le seguenti prestazioni:

- a) Indennità giornaliera in seguito a incapacità lavorativa per malattia
- b) Prestazioni supplementari all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per spese di cura in caso di malattia e infortunio, secondo le condizioni generali d'assicurazione e le condizioni complementari AGRI-speciale di Assicurazioni Agrisano SA.

² Sono assicurate solo le prestazioni che sono state concordate conformemente alla richiesta e al rilascio della polizza.

II ASSICURAZIONE D'INDENNITÀ GIORNALIERA PER MALATTIA

Art. 4 Proposte assicurative

¹ Sussistono le seguenti varianti d'assicurazione. Sono possibili divergenze cantonali. Per ogni azienda è consentita solo una variante:

a) Tariffa combinata

Var. 1	80% del salario lordo	Periodo d'attesa 1 g.
Var. 2	80% del salario lordo	Periodo d'attesa 14 gg.
Var. 3	80% del salario lordo	Periodo d'attesa 30 gg.
Var. 4	80% del salario lordo	Periodo d'attesa 60 gg.

b) Tariffa standard

Var. 5	80% del salario lordo	Periodo d'attesa 30 gg.
Var. 6	80% del salario lordo	Periodo d'attesa 60 gg.

² La tariffa secondo cpv. 1 lettera a (Tariffa combinata) viene applicata solamente per aziende che assicurano il loro personale nell'ambito dell'Assicurazione globale presso la Fondazione Agrisano ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e per i quali per questa assicurazione viene applicata la tariffa per l'agricoltura LAINF. La Fondazione Agrisano decide in merito alle eccezioni.

Art. 5 Inizio dell'assicurazione

¹ L'assicurazione inizia il giorno dell'entrata nell'azienda aderente ad AGRI-global.

² Per la durata dell'assicurazione ai sensi di questo contratto, le eventuali riserve possono essere sospese e di norma si rinuncia all'esame dello stato di salute.

³ Per i dipendenti, che hanno già esaurito il loro diritto a un'assicurazione d'indennità giornaliera, una continuazione dell'assicurazione può essere accordata nel quadro di una restante capacità lavorativa. A tal proposito viene eseguito un esame ordinario dello stato di salute.

⁴ Non sono assicurati i dipendenti di un'azienda che all'inizio dell'anno o al più tardi prima dell'entrata in servizio della Fondazione Agrisano vengono annunciati per scritto come non assicurati.

Art. 6 Premessa per le prestazioni

Il diritto alle prestazioni è dato quando l'incapacità lavorativa è di almeno pari al 50% in seguito a malattia, attestata dal medico curante o dal chiropratico.

Art. 7 Sovraindennizzo

¹ Il diritto alle prestazioni d'indennità giornaliera sussiste soltanto a condizione che non sorga alcun utile assicurativo (sovraindennizzo) per l'assicurato.

² Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate le prestazioni di altri assicuratori ai sensi delle disposizioni dell'articolo 35 delle Condizioni generali di assicurazione (CGA) di Assicurazioni Agrisano SA. Saranno prese in considerazione solo le prestazioni di terzi il cui diritto è scaturito a seguito di un caso di prestazione assicurato presso Assicurazioni Agrisano SA (principio di congruenza).

³ Un utile assicurativo sussiste se in caso di prestazione subentra un miglioramento in termini economici. Determinante per la misurazione sono i 36 mesi precedenti all'insorgere dell'incapacità lavorativa.

⁴ Per miglioramento in termini economici si intende una situazione in cui, in seguito all'incapacità lavorativa e alle risultanti prestazioni d'indennità giornaliera, il reddito risulti più elevato rispetto a quello senza incapacità lavorativa. A tal proposito viene considerato anche l'insorgere di costi per terzi legati all'incapacità lavorativa dimostrata (ad es. onere per aiutanti dell'azienda oppure costi salariali).

⁵ Per le persone assicurate per le quali si verifica un miglioramento in termini economici attraverso una prestazione d'indennità giornaliera ai sensi del capoverso 4, l'indennità giornaliera viene ridotta nella misura corrispettiva necessaria per eliminare tale miglioramento economico.

⁶ I giorni con sospensione o prestazioni parziali a seguito di una riduzione a causa del diritto a prestazioni di terzi contano interamente per il calcolo della durata delle prestazioni.

Art. 8 Entità delle prestazioni

¹ In caso d'incapacità lavorativa di almeno il 50%, l'indennità giornaliera viene corrisposta in base al grado dell'incapacità lavorativa.

² In caso d'incapacità lavorativa durante un soggiorno all'estero, l'indennità giornaliera assicurata viene corrisposta solo per la durata di una degenza ospedaliera stazionaria.

Art. 9 Periodi d'attesa

¹ Il diritto alla prestazione inizia dopo la scadenza del periodo d'attesa concordato.

² Da un periodo d'attesa di 14 giorni, per il calcolo e l'adempimento del periodo d'attesa, vengono cumulati i giorni di malattia nell'arco di 365 giorni.

³ I giorni di parziale incapacità lavorativa, pari al 50% almeno, sono considerati come giorni interi per il calcolo del periodo d'attesa.

⁴ Il termine d'attesa è imputato sulla durata massima delle prestazioni.

Art. 10 Entità ordinaria delle prestazioni

¹ Il diritto alle prestazioni cessa dopo il percepimento di 730 indennità giornaliere al massimo nel corso di 900 giorni civili continuati.

² Dopo il raggiungimento del diritto massimo di prestazione, cessa l'assicurazione d'indennità giornaliera.

³ Indennità giornaliera che, in seguito a parziale incapacità lavorativa, vengono corrisposte ridotte o che vengono ridotte in seguito a sovrassicurazione, sono considerate, per quanto riguarda l'imputazione sulla durata massima di percepimento, come indennità giornaliera intera.

Art. 11 Entità delle prestazioni nell'età di pensionamento AVS

¹ Un'assicurazione che continua ad essere in corso nell'età AVS dura al più tardi fino al compimento del 75° anno di età.

² Dopo il compimento del 70° anno di età, l'indennità giornaliera viene corrisposta complessivamente per 180 giorni al massimo.

³ Un eventuale periodo d'attesa viene imputato alla durata di percepimento.

Art. 12 Coincidenza del diritto alle prestazioni in caso di malattia, infortunio o maternità

¹ Se, per diversi motivi, i diritti alle prestazioni dovessero coincidere, potrà essere corrisposta al massimo l'indennità giornaliera assicurata.

² Se, in caso di un'incapacità lavorativa per malattia, sussistesse già un'incapacità lavorativa in seguito ad infortunio, l'incapacità lavorativa non può essere complessivamente di più del 100%.

³ Se un diritto alle prestazioni fosse interrotto per via del diritto all'indennità giornaliera per maternità secondo la Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG), viene sospesa la prestazione d'indennità giornaliera secondo AGRI-global.

⁴ La durata, nella quale il diritto alle prestazioni viene sospeso come conseguenza del capoverso 3, non viene considerata per il calcolo del termine quadro ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1.

Art. 13 Rinuncia alle prestazioni d'indennità giornaliera

Se la persona assicurata o il suo datore di lavoro non facessero valere le prestazioni d'indennità giornaliera allo scopo d'impedire il raggiungimento della durata massima di percepimento, esse vengono imputate alla durata massima di percepimento come se fossero state percepite.

Art. 14 Durata dell'assicurazione

Le condizioni per l'assicurazione d'indennità giornaliera, accordate per questo contratto, valgono per le persone assicurate solamente finché questi svolgono la loro attività come lavoratori in un'azienda aderente ad AGRI-global.

Art. 15 Permanenza nell'assicurazione collettiva dopo la cessazione del rapporto di lavoro

¹ Se una persona assicurata dovesse uscire da un'azienda aderente ad AGRI-global, perché non fa più parte della cerchia di persone riportata nel contratto, perché il contratto viene sciolto o perché termina il rapporto di lavoro, essa ha diritto – sempre che e fintanto che al momento della fine del rapporto di lavoro sussista un'incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio e stia percependo l'indennità giornaliera – a restare nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera senza dover versare premi.

² In caso di recupero di una capacità lavorativa superiore al 50% è possibile passare all'assicurazione individuale d'indennità giornaliera di Assicurazioni Agrisano SA. Assicurazioni Agrisano SA informa la persona interessata in merito al diritto di passaggio.

³ Le persone che, al momento dell'uscita da un'azienda aderente ad AGRI-global, non stiano percependo un'indennità giornaliera, hanno la possibilità, entro un termine di tre mesi, di passare nella misura dell'ammontare della loro indennità giornaliera assicurata in AGRI-global e senza riserve all'assicurazione individuale d'indennità giornaliera di Assicurazioni Agrisano SA. Il datore di lavoro informa i dipendenti in merito al loro diritto di passaggio all'assicurazione d'indennità giornaliera ai sensi della LCA.

⁴ In caso di mancata informazione in merito al diritto di passaggio, quest'ultimo si prolunga, ma decade però al più tardi dodici mesi dopo la fine del rapporto di lavoro.

⁵ Ai dipendenti, il cui rapporto di lavoro viene sciolto nel corso del periodo di prova o che stipulano un contratto di lavoro solo per avere una copertura assicurativa senza riserve, non hanno alcun diritto di passaggio.

Art. 16 Disdetta

¹ Se l'azienda presenta un andamento negativo dei sinistri nell'indennità giornaliera in caso di malattia, la Fondazione Agrisano può disdire l'assicurazione d'indennità giornaliera nel rispetto di un termine di disdetta di 6 mesi per la fine di un anno civile.

² Con la disdetta dell'azienda decade al contempo la protezione assicurativa dei dipendenti (persone assicurate).

³ Se l'azienda non stipula per i propri dipendenti alcuna nuova assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, i dipendenti hanno diritto di passare all'assicurazione individuale conformemente all'articolo 15.

Art. 17 Partecipazione alle eccedenze

Sempre che il risultato dei conti e la solvibilità consentano una partecipazione alle eccedenze, i partner del contratto collettivo possono accordarne una.

III ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE AGRI-SPECIALE

Art. 18 Adesione

La richiesta di stipulazione di assicurazione avviene per scritto mediante l'apposito modulo prestampato della Fondazione Agrisano.

Art. 19 Entità delle prestazioni

L'entità delle prestazioni si attiene alle condizioni generali d'assicurazione e alle condizioni complementari AGRI-speciale di Assicurazioni Agrisano SA. Il rischio infortuni è coassicurato.

Art. 20 Uscita / Passaggio all'assicurazione individuale

¹ Se una persona assicurata dovesse uscire da un'azienda aderente all'Assicurazione globale e ad AGRI-global, perché non fa più parte della cerchia riportata nel contratto, perché il contratto viene sciolto o perché termina il rapporto di lavoro, essa ha il diritto, entro tre mesi dopo la cessazione del lavoro, di passare senza riserve all'assicurazione individuale AGRI-speciale.

² Il datore di lavoro o Assicurazioni Agrisano SA informano i dipendenti che escono da AGRI-speciale in merito al loro diritto di passaggio all'assicurazione individuale AGRI-speciale. In caso di mancata informazione in merito al diritto di passaggio, quest'ultimo si prolunga, ma decade però al più tardi dopo dodici mesi.

³ Ai dipendenti, che stipulano un contratto di lavoro solo per avere una copertura assicurativa senza riserve, non spetta alcun diritto di passaggio.

IV. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 21 Fissazione dei premi

I premi di AGRI-global vengono fissati dal consiglio d'amministrazione dopo consultazione con la Fondazione Agrisano.

Art. 22 Incasso dei premi

¹ L'incasso dei premi avviene per AGRI-global (Indennità giornaliera e AGRI-speciale) tramite la Fondazione Agrisano presso i datori di lavoro.

² L'incasso per le assicurazioni d'indennità giornaliera per malattia avviene posticipatamente, l'anno seguente, sulla base delle dichiarazioni salariali fatte pervenire dalle aziende.

³ L'incasso per l'assicurazione complementare AGRI-speciale avviene posticipatamente dopo la fine di ogni mese.

Art. 23 Compiti della Fondazione Agrisano

¹ Alla Fondazione Agrisano spettano, tra l'altro, i seguenti compiti:

- Elaborazione delle Condizioni generali di contratto per l'Assicurazione globale;
- Adesione delle aziende all'Assicurazione globale;
- Ammissione delle persone nell'Assicurazione globale;
- Ottenimento delle dichiarazioni salariali;
- Incasso dei premi, solleciti ed esecuzioni;
- Informazione dei datori di lavoro e delle persone assicurate.

² La Fondazione Agrisano può delegare i suoi compiti ai partner affiliati e stipulare a questo scopo dei contratti di collaborazione.

Art. 24 Compiti di Assicurazioni Agrisano SA

Il regolamento dei sinistri compete ad Assicurazioni Agrisano SA.

Art. 25 Entrata in vigore

Le presenti condizioni complementari entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Rapporto nei confronti delle condizioni generali del contratto d'assicurazione (CGA)

Per tutti i punti non particolarmente regolati in queste condizioni complementari, valgono per analogia le disposizioni legali applicabili e le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) di Assicurazioni Agrisano SA.